



PENSPLAN

3 min

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO PER LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI NEL 2009

Tutti gli aderenti ai fondi pensione riceveranno in questi giorni, di norma contestualmente alla c.d. comunicazione periodica (ovvero entro il 31 marzo di ogni anno), una comunicazione attestante l'importo della contribuzione aggiuntiva pervenuta alla caratteristica forma pensionistica prescelta durante l'anno 2009 (contribuzione aggiuntiva per gli aderenti a Laborfonds, contribuzione individuale e/o aggiuntiva per gli aderenti ai fondi aperti).

Tale comunicazione potrà essere fornita al soggetto incaricato della compilazione della dichiarazione e dei redditi ai fini della deducibilità fiscale dei contributi versati al fondo pensione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Si ricorda comunque che la documentazione prodotta dal fondo non ha valore legale e potrebbe essere necessario integrare la stessa con documentazione personale comprovante il versamento. L'importo dei contributi per i quali non si è beneficiato della relativa deducibilità dovrà essere eventualmente comunicato al fondo pensione entro la fine dell'anno successivo a cui si riferiscono,

utilizzando l'apposita modulistica (entro il 31 dicembre 2010 per i contributi relativi al 2009).

Focus: oneri deducibili

Si indicano per **oneri deducibili** le spese, i contributi ed i versamenti

...tutti gli aderenti ai fondi pensione riceveranno entro il 31 marzo una comunicazione attestante l'importo della contribuzione aggiuntiva pervenuta alla caratteristica forma pensionistica prescelta durante l'anno 2009...

effettuati durante un periodo che per indicazione di legge possono essere dedotti, cioè sottratti dalla base imponibile ai fini dell'imposta lorda. Nel caso della previdenza complementare tali oneri sono i versamenti effettuati (contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) dalla persona fisica iscritta alla propria forma pensionistica complementare. Le quote di TFR versate ad una forma pensionistica complementare non possono al contrario essere portate in deduzione dal reddito complessivo. In particolare per i soggetti per i quali trova applicazione il d. lgs. n. 252/2005 (ovvero i lavoratori del

settore privato) la deducibilità dal reddito complessivo dei versamenti a forme di previdenza complementare è consentita fino ad un importo massimo di 5.164,57 €, di contro, per i soggetti per i quali trova applicazione il d. lgs. n. 124/1993 (ovvero i

lavoratori del settore pubblico) e che hanno aderito ad una forma pensionistica complementare su base collettiva, l'importo massimo deducibile è il minore risultante tra

- il doppio del TFR versato a previdenza complementare;
- il 12% del reddito complessivo;
- comunque fino ad un massimo di 5.164,57 €.

INFORMAZIONI

PENSPLAN

Piazza delle Erbe, 2
38122 Trento

Via della Mostra, 11/13
39100 Bolzano

e-mail info@pensplan.com
www.pensplan.com